

Dichiaro che alla pagina duecento cinquanta sette del libro speciale numero tre dei contratti stipulati al Ministero d'Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici, esiste un contratto del tenore seguente:
Contratto fra il Governo Provvisorio degli Stati Uniti del Brasile e il dottore Antonio d'Albuquerque Ferreira Jacobina per la vendita di terreni in Europa a emigranti diretti al Brasile.

Il giorno cinque del mese di Gennaio mille ottocento novantuno, presenti al Ministero d'Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici, a Rio Janeiro, il signor generale di brigata Francesco Glycerio, Ministro e Secretario di Stato per gli affari di detto ministero, rappresentante del Governo Provvisorio degli Stati Uniti del Brasile — e il dottor Antonio d'Albuquerque Ferreira Jacobina — determinarono di comune accordo contrattare la vendita di terreni direttamente agli emigranti in Europa, secondo le clausole seguenti:

Prima. — Il Governo Provvisorio accorda al dottore Antonio d'Albuquerque Ferreira Jacobina od alla banca o impresa che organizzi, la garanzia del 6% (sei per cento) d'interesse, secondo l'articolo undici del decreto del dì sette Novembre scorso, sul capitale massimo di dieci mila conti di reis, capitale che si impiegherà nella compra di terreni, la vendita dei quali verrà effettuata direttamente in Europa alle persone che verranno a stabilirsi in qualunque degli Stati dell'Unione.

Seconda. — Appena il concessionario avrà preparato i terreni nelle condizioni stabilite dal decreto centovantotto del ventotto Giugno scorso, ed appena delineati e misurati gli appezzamenti, i rispettivi piani, approvati dal Governo, saranno esposti in differenti punti d'Europa, a disposizione degli interessati, che potranno comperare da uno fino a cento appezzamenti.

Terza. — I contratti di vendita degli appezzamenti saranno stesi in due copie e debitamente autenticati dall'autorità consolare del punto dove si sarà effettuata detta vendita. Una copia verrà rimessa all'Ispettorato Generale di Terre e Colonizzazione, colla relazione

delle vendite effettuate, relazione che il concessionario dovrà presentare ogni mese all'Ispettorato.

Quarta. — Il prezzo di vendita degli appezzamenti, non dovrà mai sorpassare le tariffe stabilite nel decreto già citato del ventotto Giugno, dovendo essere soddisfatte le condizioni in esso stabilite e quelle risultanti dall'articolo primo del decreto del sette novembre.

Quinta. — La garanzia cui si riferisce la clausola prima diventerà effettiva relativamente all'importo dei terreni che saranno acquistati, per un prezzo massimo di cinque mila reis l'ettarea, se incolti — comprende in detto prezzo le spese di delineazione: però l'importo dei terreni che si troveranno in vendita non dovrà mai sorpassare duemila cinquecento conti di reis. Questa somma potrà essere ogni anno aumentata fino al maximum del capitale garantito, mano mano diminuirà per le vendite realizzate.

Sesta. — La durata della garanzia sarà di vent'anni, prorogabile se converrà agli interessi della Nazione. Nei primi giorni di ogni trimestre il concessionario dovrà presentare all'Ispettorato di Terre e Colonizzazione il bilancio delle operazioni realizzate durante il trimestre anteriore, indicando le vendite effettuate, la data di queste, il prezzo di costo dei terreni venduti e nello stesso tempo quello dei terreni comperati, non che la loro situazione. La garanzia relativa all'importo dei terreni venduti cesserà a partire della data della vendita, questa essendo a contanti. Nelle vendite a termine, la garanzia sull'importo corrispondente, continuerà per dieci anni al maximum, dovendosi da detto importo levare i versamenti che venissero effettuati.

Settima. — Il Governo si riserva il diritto di far sorvegliare da una persona di sua fiducia, all'uopo indicata, ed ogniqualvolta lo reputasse necessario — la contabilità del concessionario relativa all'esecuzione di questo contratto.

Ottava. — Il concessionario obbligasi eziandio a vendere i terreni dello Stato per conto di quest'ultimo, il governo esigendolo, ricevendo per tale incarico una commissione che non potrà eccedere il dieci per cento dell'importo totale della

vendita. Il Governo venderà al concessionario fino a cinque cento mila ettaree di terreni fiscali al prezzo di mille e trentatré reid l'ettarea — per le sue operazioni — nei punti che gli saranno indicati, salvando i diritti di terzi e le concessioni già fatte. La misurazione e la delineazione di questi terreni, che saranno consegnati parzialmente per territori che non potranno avere in ogni stato, maggiore estensione di cinquanta mila ettaree, saranno effettuate per conto del concessionario.

Nona. — Il concessionario potrà entrare in possesso di un altro territorio nello stesso stato solamente quando abbia vendute le tre quarte parti del territorio anteriormente acquistato, osservando la forma stabilita nella clausola prima. I terreni che non saranno stati venduti allo scadere la concessione, ritorneranno allo Stato senza che il concessionario abbia diritto a nessuna indennità.

Decima. — Il Governo accorderà alle colonie formate dal concessionario i favori convenuti nei decreti cento ventotto del ventotto Giugno e novcento sessanta quattro del sette Novembre nella parte che si riferisce alla viabilità interna.

Undecima. — Il presente contratto caducherà nel caso di recidiva nella infrazione delle clausole stipulate ed anche se al fine di tre anni consecutivi il concessionario non avesse almeno venduto la terza parte dei terreni corrispondenti alla somma fissata nella clausola quinta: eccettuati casi di forza maggiore. In questo caso i terreni fiscali acquistati dal concessionario nei termini della clausola ottava ritorneranno allo Stato che restituirà al concessionario il prezzo di costo — non rimanendo a detto concessionario verun diritto a reclami.

Quodecima. — I punti dubbi nella interpretazione delle clausole di questo contratto saranno giudicati da due arbitri, nominati l'uno dal Governo e l'altro dal concessionario, e da un terzo che sarà sempre il Presidente od uno dei membri del Supremo Tribunale Federale, dal Presidente indicato.

Tredicesima. — Il concessionario obbligasi a pagare il bollo

proportionale, che non può essere fissato prima, sulla somma che, per questo contratto, dovrà ricevere dal Tesoro Pubblico.

E gl'interessati, essendosi trovati d'accordo, il presente contratto venne stretto e firmato dalle parti contrattanti e da me Antonio Giuseppe Caetano Junior che l'ha steso. In calce son collati e perfettamente inutilizzati due bolli del valore di ottocento reis: ed in seguito trovansi le firme seguenti: Francisco Glycerio - Antonio d'Urqujo Ferreira Jacobina. - Testimoni: Raccelliere Camillo Liberalli - Miguel da Costa de Oliveira Pinho - Antonio José Caetano Junior.

Detto contratto non conteneva più nulla, e per renderlo pubblico se ne è estratta la presente copia, che, verificata e conforme, è stata firmata, nell'assenza del Capo del Comitato Centrale, da José Pinto Serqueira, capo sezione al detto Ministero d'Agricoltura, Commercio e Lavori Pubblici, a Rio Janeiro, il cinque Gennaio mille ottocento novantuno.